

Rep.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO
DEL LOCALE (EX AMBULATORIO) SITO NELLA FRAZIONE DI
LEVADA ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI SEZIONE BUSCO-
LEVADA-SAN NICOLO' - PERIODO 01.06.2017 / 31.12.2020**

L'anno duemiladiciassette, il giorno --- del mese di --- (--/--/2017),

tra

Il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, Geom. Maurizio Cella, il quale interviene nel presente atto in
nome e per conto di detto Comune di seguito denominato "Concedente"

e

il Sig. Geom. Claudio Boer, nato a Treviso il 23/01/1961, in qualità di
Presidente pro tempore dell'Associazione Alpini - sezione di Busco-
Levada-San Nicolo' - C.F. -----, di seguito denominato
"Concessionario";

Premesso:

1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario di un immobile sito
nella frazione di Levada, in Vicolo Della Vittoria, catastalmente
individuato all' N.C.E.U. del Comune di Ponte di Piave al Foglio 1
Sez. B; particella n° 581, evidenziato in colore verde nelle
planimetrie allegate,
- Ufficio al piano terra, Sub. 5 – cat. A/10
2. che il Comune di Ponte di Piave intende affidare detto locale
all'Associazione Alpini - sezione di Busco-Levada-San Nicolo' per

stabilirvi la propria sede;

3. che con deliberazione della Giunta Comunale n. -- del ---/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di affidare alla suddetta Associazione i locali in parola per il periodo dal 01.06.2017 al 31.12.2020, approvando contestualmente l'apposito schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso il locale situato al piano terra del condominio denominato “Condominio San Bonifacio” sito in Vicolo della Vittoria, nella frazione di Levada di Ponte di Piave, all'Associazione Alpini - sezione di Busco-Levada-San Nicolo' per stabilirvi la propria sede.

Art. 2 – FINALITA'

La concessione dei suddetti immobili avviene in attuazione delle linee programmatiche e delle politiche locali in materia di welfare.

Nello specifico le strutture dovranno essere destinate a sede degli Alpini per lo svolgimento delle normali attività dell'Associazione.

Nei locali potranno essere ospitate le assemblee del “Condominio San Bonifacio” previo versamento della somma di € 20,00 all'Associazione degli Alpini, da parte dell'Amministratore del condominio.

Art. 3 – DURATA, REVOCA E RECESSO

La concessione ha decorrenza dal 01.06.2017 fino al 31.12.2020. E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per

sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicare alla Associazione Alpini mediante pec, fax, notifica a mano o lettera raccomandata A.R.

L' Associazione Alpini può recedere con un preavviso scritto di 30 giorni.

Art. 4 GESTIONE DEI LOCALI

Alla consegna dei locali verrà redatto apposito verbale di consistenza.

I locali concessi dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti. Dovranno essere segnalati per iscritto al comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di mantenere la struttura avuta in uso in perfetto stato di conservazione e manutenzione, garantendone la piena funzionalità ed efficienza.

Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione, oppure in caso di cessazione anticipata per revoca o recesso, in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo.

Art. 5 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere ai locali, accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le verifiche e controlli necessari, secondo competenza.

E' obbligato, in caso di anomalie, a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è nominato consegnatario e custode della proprietà comunale che gli viene affidata.

Il concessionario è responsabile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali e pure si assume la responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso dei locali dati in concessione, con esclusione di quando i locali vengono utilizzati per le assemblee del condominio.

Sarà cura del concessionario provvedere a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza dei locali.

Il Concessionario si obbliga:

- ad assicurare l'uso diligente dei beni da parte dei propri soci, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- a rispettare gli impianti secondo la loro destinazione d'uso;
- a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;
- a garantire la pulizia e la piccola manutenzione dei locali avuti in concessione;

Art. 7 – RISARCIMENTO DANNI E GARANZIE

Eventuali danni causati ai locali durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora non risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Art. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- le spese afferenti la manutenzione straordinaria dei locali;
- gli oneri relativi alle assicurazioni concernenti la struttura;

- il pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, acqua e gas).

Art. 9 – SPESE ED ONERI

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 10 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Comune di Ponte di Piave elegge domicilio presso la sede comunale, mentre all'Associazione Alpini della sezione di Busco-Levada-San Nicolo' elegge il proprio domicilio presso la predetta sede sita in Vicolo della Vittoria, nella frazione di Levada di Ponte di Piave.

Art. 11 – PRIVACY

Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Maurizio Cella

ASSOCIAZIONE ALPINI

Geom. Claudio Boer

Allegati: planimetrie